

ALTALEX

Quotidiano d'informazione giuridica - n.2480 del 28.04.2009 - Direttore Alessandro Buralli - [Note legali](#)
- [Pubblicità](#) - [Aiuto](#)



Amministrazione di sostegno: stato di grave perturbamento psichico
Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 30.11.2005 ([Paolo Del Giudice](#))

[Commenta](#) | [Stampa](#) | [Segnala](#) | Condividi

Il caso in esame riguarda un giovane affetto da disturbo psicotico, sottoposto a procedimento penale con l'accusa di aver ucciso i propri genitori. Secondo la perizia depositata dal CTU, il giovane era, al momento dell'episodio criminoso che gli viene addebitato, affetto da vizio totale di mente e socialmente pericoloso; a seguito di tali conclusioni, il GIP ha disposto la revoca della misura cautelare sostituendola con il ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario. Il giovane, a causa della patologia grave che lo affligge, nonché per effetto della misura di sicurezza, non è dunque in grado di provvedere ai propri interessi.

L'adito giudice tutelare del Tribunale di Reggio Emilia ritiene l'istituto dell'amministrazione di sostegno il mezzo più idoneo per la tutela della complessa situazione del beneficiario; il giudice conduce un'approfondita disamina delle esigenze del giovane, valuta attentamente i profili delle persone "papabili" per il ruolo di amministratore di sostegno ed evidenzia la maggior idoneità del nuovo istituto, rispetto all'interdizione ed inabilitazione, a far fronte alle necessità del caso in esame; ciò facendo leva sull'esigenza, valorizzata dal legislatore, di intaccare meno possibile la sfera di autonomia e la capacità giuridica del soggetto debole e provvedere altresì alla tutela degli interessi della persona a differenza di quanto possa fare il curatore nel caso dell'inabilitazione, non competendo ad esso alcun intervento in questo specifico campo.

(Altalex, 13 dicembre 2006. Nota di [Paolo Del Giudice](#))

Tribunale di Reggio Emilia

Seconda Sezione

(decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno e di nomina dell'amministratore – articoli 404, 405, 407, 408, 411 del codice civile, 720-bis del codice di procedura civile)

Il Giudice Tutelare

Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n° 1288/2005 R.G.N.C., sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato da B. Carolina, coniuge separata di F. Marco, nato a xxxx (MI), il XXXXX, ivi residente, in Via XXXYYY, attualmente ricoverato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del medesimo;

Rilevato che nel procedimento si sono costituiti F. Roberto, F. Daniela, M. S., P. Giuliano, S. Maria, S. Armando, nonché lo stesso beneficiario, associandosi alle conclusioni svolte da questi ultimi;

esaminati gli atti ed i documenti del procedimento e le conclusioni del ricorrente e del P.M. intervenuto;

Ritenuto:

che F. Marco si trova nell'impossibilità di provvedere autonomamente ed adeguatamente ai propri interessi, a seguito del tragico evento costituito dall'assassinio dei propri genitori e del conseguente ricovero del medesimo in ospedali psichiatrici ed, attualmente, presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia;

che quanto accaduto trova verosimilmente causa in uno stato di grave perturbamento psichico del F., di natura patologica, risultando che la perizia depositata dal Prof. Ugo Fornari, consulente d'ufficio incaricato nell'incidente probatorio espletato nel procedimento penale a carico del predetto, ha accertato l'esistenza di un "*disturbo psicotico a probabile, lenta evoluzione in psicosi schizofrenica*", condizione "*presente da anni*", caratterizzata da "*andamento ciclico*", che "*ha compromesso progressivamente il funzionamento mentale del F., fino a esitare nel drammatico suo passaggio all'atto*", concludendo nel senso che lo stesso era, al momento del fatto, "*affetto da vizio totale di mente*" e dando atto della sua pericolosità sociale "*sotto il profilo psicopatologico*" e della persistenza dello stato di infermità (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione F. Roberto e F. Daniela);

che, in base a tale accertamento, con ordinanza del 30.05.2005, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'indagato, applicando, in sua sostituzione, la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in O.P.G., in quanto ritenuta, tenuto conto della "*gravità del quadro clinico*", e del ravvisato pericolo di reiterazione del reato, l'unica idonea a fronteggiare l'esigenza di impedimento di commissione di delitti della stessa specie e, al contempo, a garantire "*il sostegno curativo necessario*" (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione F. Roberto e F. Daniela);

che, nei confronti del F., non risulta, peraltro, essere stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, essendo il procedimento a suo carico tuttora pendente in fase di indagini preliminari;

che la condizione patologica del beneficiario ed il suo stato di restrizione determinano, evidentemente, una significativa compromissione della capacità relazionale e dell'autonomia funzionale relativa alle attività pertinenti alla cura dei propri interessi, ivi incluse quelle connesse alla gestione del proprio patrimonio e relative all'adempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori affidati alla coniuge separata ricorrente, in forza del verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 30.10.2003, come comprovato dalla procedura esecutiva dalla medesima promossa per l'adempimento forzoso dell'obbligo contributivo (cfr. docc. 3-4 ricorrente);

che il quadro clinico è stato confermato anche dall'esame del beneficiario, espletato in data 05.10.2005 presso l'O.P.G. di Reggio Emilia, in occasione del quale è emerso lo stato di grave perturbamento dell'equilibrio psichico dello stesso e la mancata compiuta e consapevole elaborazione delle cause della condotta dallo stesso perpetrata ("*Ho avuto un periodo di esaurimento all'epoca: mi capitava di mangiare e dopo stare male, male con la mente, mi venivano pensieri strani, pensieri cattivi ... Credo*

che il motivo di tale mio atteggiamento aggressivo nei confronti dei miei genitori era il fatto che poco prima avevo mangiato”), pur essendosi egli mostrato consapevole delle esigenze di protezione della propria persona (“so che si tratta della cura dei miei interessi, ai quali non sono in grado di attendere autonomamente, considerate le condizioni in cui mi trovo”);

che, in effetti, in ragione della condizione di infermità e dello stato di restrizione, lo stesso è evidentemente incapace di provvedere autonomamente e compiutamente alla cura dei propri interessi;

che, pertanto, risultano integrati i presupposti per la nomina di amministratore di sostegno in favore del beneficiario, a norma degli art. 404 e segg. c.c., ravvisandosi le esigenze di tutela della persona per la cura dei suoi interessi, anche di natura patrimoniale, che costituiscono la *ratio* dell’istituto, secondo le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo;

che – nell’ambito del rapporto di sussidiarietà funzionale tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti destinati a far fronte alla tutela delle persone prive di autonomia o comunque bisognose di protezione (quali l’interdizione o l’inabilitazione) - la *ratio* della L. n. 6/2004, come si evince dal suo articolo di esordio, consiste nella “*finalità* di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”, essendo l’istituto in esame ispirato all’esigenza, avvertita dal legislatore, di comprimere al minimo la limitazione della sfera e della capacità giuridica del soggetto debole e di apprestare in suo favore, al contempo, uno strumento di protezione (attiva) più duttile ed elastico, adeguato ai concreti ed effettivi bisogni della persona;

che il patrimonio del beneficiario è composto sia da beni e valori di cui egli è titolare *iure proprio*, sia da beni e valori di cui risulta contitolare, *iure hereditario*, con gli altri eredi dei genitori defunti ed oggetto di comunione ereditaria indivisa, atteso che la partecipazione a detta comunione ereditaria, conseguente *ope legis* per effetto automatico dell’apertura della successione, deve considerarsi – in mancanza di rinuncia all’eredità - una situazione giuridica soggettiva qualificabile non già in termini di mera aspettativa, bensì come vero e proprio diritto soggettivo perfetto, di natura patrimoniale (sia pure *pro quota*), a prescindere dall’eventuale futura divisione tra i condividenti e dalla relativa “materializzazione” della quota ideale di proprietà di ciascuno di essi mediante l’attribuzione di uno o più cespiti determinati o del valore corrispondente alla proporzionale misura di partecipazione alla comunione;

che, in particolare, dall’esame degli atti difensivi e della documentazione versata nel corso del procedimento, emerge che, a prescindere dai cespiti controversi o privi di effettivo riscontro dimostrativo, il patrimonio del beneficiario consiste: per la prima parte, in due conti correnti bancari (recanti un saldo attivo di circa € 12.000,00), nella proprietà della casa di abitazione (assegnata alla coniuge separata) e di un’autovettura “Mercedes”, in n. 2 polizze vita accese presso Fondiaria Assicurazioni s.p.a., nel diritto di credito accertato con sentenza del 24.01.2005 del Tribunale di Milano (prodotta all’udienza del 18.10.2005); per la seconda parte nel compendio ereditario oggetto di comunione indivisa tra il medesimo e gli altri coeredi, per effetto della successione dei genitori;

che, con riguardo al suddetto compendio oggetto di successione e tenuto conto dell’attuale comunione ereditaria, qualora, all’esito del procedimento penale pendente a carico del beneficiario, il medesimo dovesse essere riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con conseguente esclusione della sua imputabilità e, di conseguenza, della responsabilità penale, l’acquisto *iure successionis* si consoliderebbe definitivamente in suo favore (pro quota); mentre, nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse essere riconosciuto penalmente responsabile, in difetto di cause di esclusione della punibilità, a prescindere dalla eventuale conseguente applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale (ex art. 32 c.p.), l’indegnità a succedere (che si risolve non già in un’incapacità all’acquisto, ma in

una causa di esclusione della successione e, conseguentemente, dello *ius ritentionis*: cfr. Cass. n. 3171/1961) non potrebbe che derivare da una pronuncia giudiziale, attesa la natura costitutiva della relativa domanda (cfr. Cass. n. 4533/1986, Cass. n. 1860/1973);

che, avuto riguardo alle circostanze - ed, in particolare, alla consistenza del patrimonio, allo stato di restrizione del beneficiario (tale da non consentirgli, attualmente, lo svolgimento di attività lavorativa remunerativa) alla somministrazione del vitto e dei farmaci praticata dall'O.P.G. presso lo stesso è ricoverato, alle esigenze di tutela dinanzi agli organi di giustizia competenti e di cure mediche, verosimilmente prevedibili, all'importo degli oneri economici ordinariamente occorrenti per il mantenimento e la cura del F. - l'ammontare periodico delle spese pertinenti ai bisogni di vita del medesimo può essere prudenzialmente determinato in € 2.500,00 mensili, fatta salva più compiuta valutazione, all'occorrenza sollecitata in base a quanto dovesse emergere o essere rappresentato nel corso della procedura di amministrazione di sostegno;

che all'ufficio di amministratore di sostegno può essere chiamata F. Daniela, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 408 e 424, comma 3 c.c. novellati, trattandosi di persona legata al beneficiario da stretto rapporto di parentela, tenuto conto del fatto che la ricorrente è coniuge separata del medesimo, in regime di separazione dei beni (creditrice in procedure esecutive promosse a suo carico), e considerata, altresì, la preferenza in proposito espressa dallo stesso beneficiario in sede di esame (vedasi verbale di udienza del 05.10.2005);

che, in proposito, con riguardo all'attività di gestione del patrimonio, non appare configurabile alcun conflitto di interesse che impedisca ragionevolmente l'affidamento dell'incarico a F. Daniela o ne pregiudichi il corretto ed imparziale esercizio da parte della medesima, dovendosi disattendere il rilievo della difesa della ricorrente, considerato che, per quanto concerne i beni di proprietà del beneficiario non oggetto di successione ereditaria ed allo stesso appartenenti *iure proprio*, alcuna interessenza o compartecipazione di sorta risulta sussistere in capo alla ricorrente (coniuge separata del beneficiario, in regime di separazione, come si evince dal verbale omologato dalla stessa prodotto sub doc. 1, nel quale risulta essere stato dato atto dell'avvenuta divisione dei risparmi comuni), mentre, per quanto riguarda il compendio oggetto di comunione ereditaria, l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del relativo patrimonio in capo alla predetta F. Daniela (anche ella coerede o, comunque, chiamata alla delazione) coincide evidentemente con l'interesse del beneficiario medesimo, trattandosi di compendio indiviso;

che, a tale ultimo riguardo, appare evidente che l'interesse di F. Daniela alla conservazione ed adeguata amministrazione della quota ideale di partecipazione del beneficiario alla comunione ereditaria è implicato dalla prospettiva di conseguente mantenimento (ovvero, ove possibile, incremento) del valore dell'intero asse ereditario indiviso e, quindi, anche della propria quota di contitolarità e dei cespiti che dovessero esserle attribuiti in ipotesi di eventuale divisione;

che, invero, un eventuale conflitto di interessi in capo all'amministratore potrebbe configurarsi soltanto in ipotesi di divisione del patrimonio ereditario oggetto di comunione, implicante la materializzazione delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi, potendo, tuttavia, la concreta configurabilità di siffatto conflitto - trattandosi, in ipotesi, di attività di straordinaria amministrazione, soggetta all'autorizzazione di questo Giudice Tutelare, a norma di legge - essere impedita o risolta attraverso la determinazione del contenuto e dei limiti dell'ufficio da conferire all'amministratore di sostegno, secondo quanto viene disposto con il presente provvedimento, nonché, in base alla valutazione implicata dalle autorizzazioni del caso ed anche, ove occorra, attraverso la nomina di un curatore speciale cui sia affidato l'incarico di rappresentare il beneficiario nelle operazioni connesse (preliminari, accessorie o successive) alla menzionata divisione;

che, a tale proposito, l'art. 720 bis c.c., introdotto dalla L. n. 6/2004, prevede espressamente l'applicabilità ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno delle disposizioni di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.c. in tema di divisione ereditaria, in quanto compatibili, mentre - fatto salvo quanto previsto dall'art. 1394 c.c. e dall'art. 412 c.c. - la sostituzione dell'amministratore di sostegno con un curatore speciale, nell'ipotesi in cui si tratti di porre in essere atti o negozi in relazione ai quali sia ravvisabile un conflitto di interesse rispetto a quello di cui sia titolare il beneficiario, può desumersi dall'applicazione analogica dell'art. 360 c.c. (in materia di tutela), sebbene non espressamente richiamato dall'art. 411 c.c., attesa l'identità di *ratio* e corrispondendo tale previsione ad un principio generale dell'ordinamento in tema di protezione di soggetti deboli o incapaci (vedasi anche artt. 320, 321, 356, 394 ult. comma c.c. e artt. 78-80 c.p.c.);

che, in ogni caso, l'art. 410 c.c. prevede che l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso ed, altresì, che in ipotesi di contrasto di scelte o di atti dannosi, ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, quest'ultimo, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti indicati nell'art. 406 c.c. possono ricorrere al Giudice Tutelare, ai fini dell'adozione, con decreto motivato, dei provvedimenti opportuni;

che, avuto riguardo a tutte le circostanze emerse in sede di istruttoria sommaria, l'incarico deve avere durata indeterminata e ad oggetto, con attribuzione di poteri di rappresentanza esclusiva di F. Marco:

a) la cura ed il mantenimento del beneficiario, il controllo e la vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni diagnostici, terapeutici e/o riabilitativi (ivi incluso, ove occorra e risulti giustificato da effettive esigenze rappresentate dai sanitari, la prestazione del consenso informato, cui il beneficiario dovesse verosimilmente trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedere in modo autonomo e consapevole);

b) l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del suo patrimonio (quest'ultima previa autorizzazione di questo Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo al disposto di cui agli artt. 274, 375, 376 e 411 c.c.), con specifico obbligo di segnalare a questo Ufficio l'eventuale intenzione o esigenza di addivenire alla divisione giudiziale o convenzionale del patrimonio ereditario oggetto di comunione indivisa, per gli opportuni provvedimenti, astenendosi dal porre in essere operazioni ad essa attinenti in mancanza di valutazione e della relativa autorizzazione da parte di questo Giudice Tutelare;

c) l'attività occorrente per la riscossione dei crediti e l'assolvimento degli obblighi di natura giuridica (ivi incluso quello relativo alla contribuzione al mantenimento dei figli, secondo quanto disposto in sede di separazione consensuale o in eventuali successivi provvedimenti giudiziali modificativi delle condizioni di separazione);

d) il potere di rappresentare, in via esclusiva, il beneficiario nei procedimenti giurisdizionali, di ogni ordine e grado, civili, penali ed amministrativi, al fine di agire o resistere in giudizio ed, in generale, connessi alla tutela dei suoi diritti o interessi legittimi dinanzi agli organi di giustizia competenti;

che, in effetti, con riguardo all'esigenza di cura della salute del soggetto "debole", a differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale, essendo noto che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, mentre l'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) compiti attinenti alla cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di proporre e scegliere la

collocazione abitativa del beneficiario, ove non condizionata da provvedimenti limitativi della libertà personale, di elaborare per il beneficiario un progetto di vita, esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici, etc.);

che, peraltro, sebbene l'art. 411, comma 1, introdotto dalla L. n 6/2004, non richiami l'art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente: dall'art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona bisognosa di protezione, quelli relativi, per l'appunto, alla cura della stessa, dall'art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene *"con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario"*, dall'art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al Giudice Tutelare circa *"le condizioni di vita personale e sociale"* del beneficiario;

che appare opportuno disporre che l'amministratore di sostegno, nella gestione del patrimonio del beneficiario, provveda, con potere di versamento e di prelievo in nome e per conto dello stesso, secondo i criteri ed i limiti di seguito individuati, ad attivarsi affinché le disponibilità liquide e qualsivoglia valore mobiliare di cui il beneficiario sia attualmente titolare o dovesse divenire tale in futuro siano accreditati su uno dei conti correnti bancari di cui quest'ultimo risulta titolare, al fine di consentire una corretta e verificabile gestione dei suoi interessi patrimoniali e di evitare qualsivoglia confusione tra patrimoni;

che, avuto riguardo alle circostanze suevidenziate, il limite massimo delle spese che l'amministratore di sostegno può essere autorizzato ad effettuare utilizzando denaro appartenente al beneficiario può essere determinato, allo stato, in € 2.500,00 mensili, con obbligo, in ogni caso, di mantenimento di quanto residuo a seguito del soddisfacimento dei suoi bisogni di cura e di vita in generale sui conti e/o depositi al medesimo intestati;

Viste le conformi conclusioni della ricorrente, del beneficiario e delle altre parti costituite e del Pubblico Ministero in atti;

P.Q.M.

a definizione del giudizio camerale, così provvede:

I) -. dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di F. Marco, nato a xxx (Mi), il xxxx, ivi residente, in xxxxxx, attualmente ricoverato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, Via Settembrini n. 8;

II). - nomina amministratore di sostegno dello stesso la sorella F. Daniela, nata a, il, residente in xxx (MI), in Via yyyyy;

III).- dispone che l'incarico abbia durata indeterminata;

IV) - dispone che l'incarico abbia il seguente oggetto:

1) riscossione e gestione degli emolumenti pensionistici e/o assistenziali, dei valori mobiliari e delle altre disponibilità liquide di cui è attualmente – o dovesse divenire in futuro - titolare il beneficiario, in rappresentanza esclusiva dello stesso, con potere di rilasciare quietanza a fronte dei pagamenti percepiti, ove occorra;

2) utilizzo delle suddette somme, con facoltà di prelievo, per il mantenimento, la cura, l'assistenza domiciliare (ove dovesse occorrere) e per l'ordinaria amministrazione dei suoi beni ed, in generale, per le esigenze ordinarie di vita del beneficiario, con onere di deposito dell'eventuale residuo delle disponibilità liquide di cui il medesimo sia attualmente o divenisse in futuro titolare su un conto corrente bancario intestato esclusivamente allo stesso;

3) amministrazione del patrimonio del beneficiario (beni mobili, immobili e crediti), in nome e per conto dello stesso, sia ordinaria che straordinaria (quest'ultima previa autorizzazione di questo Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo al disposto di cui agli artt 274, 375, 376 e 411 c.c.), con specifico obbligo di segnalare a questo Ufficio l'eventuale intenzione o esigenza di addivenire alla divisione giudiziale o convenzionale del patrimonio ereditario oggetto di comunione indivisa, per gli opportuni provvedimenti, astenendosi dal porre in essere operazioni ad essa attinenti in mancanza di valutazione e della relativa autorizzazione da parte di questo Giudice Tutelare;

4) riscossione dei crediti e assolvimento degli obblighi di natura giuridica del beneficiario (ivi incluso quello relativo alla contribuzione al mantenimento dei figli, secondo quanto disposto in sede di separazione consensuale o in eventuali successivi provvedimenti giudiziali modificativi delle condizioni di separazione);

5) eventuale presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all'ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali;

6) presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;

7) controllo e vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni diagnostici, terapeutici e/o riabilitativi, con potere di prestare, ove occorra, il consenso informato, in nome e per conto del beneficiario, ove egli dovesse trovarsi in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi in modo autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi di natura medica e terapeutica, sia ordinaria che straordinaria (questi ultimi previa segnalazione a questo Giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o necessari per la salute del medesimo;

7) rappresentanza esclusiva del beneficiario in eventuali rapporti contrattuali con compagnie di assicurazione;

8) rappresentanza esclusiva del beneficiario nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, gli uffici postali e fiscali (anche con riguardo al pagamento di imposte e tasse) ed, in generale, nei procedimenti amministrativi, nonchè dinanzi agli organi giurisdizionali, di ogni ordine e grado, sia ordinari che speciali, civili, penali ed amministrativi (previa autorizzazione del Giudice Tutelare ed alle condizioni previste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, 374 375 e 376 c.c. ed, in ogni caso, secondo quanto previsto *ex lege*);

V) dispone che il beneficiario possa compiere da solo, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, a norma dell'art. 409, comma 2 c.c.;

VI) - dispone che l'amministratore possa compiere, in relazione alle suindicate attività oggetto dell'incarico, in rappresentanza esclusiva del beneficiario, tutti gli atti giuridici di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione, questi ultimi, in ogni caso, soltanto previa autorizzazione del Giudice Tutelare, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., provvedendo, in particolare, alle attività di prelievo, versamento ed

accreditamento operando su un conto corrente bancario al medesimo esclusivamente intestato, attivandosi affinché le disponibilità liquide o qualsivoglia valore mobiliare di cui il beneficiario sia, o dovesse divenire in futuro, titolare, siano depositati o versati sullo stesso conto corrente, con obbligo di mantenimento delle somme residue non occorrenti per la cura, il mantenimento e per le spese relative alle esigenze di vita del beneficiario e fatta salva l'esigenza o l'opportunità di proficuo o conveniente investimento in altre forme (in via concorrente o alternativa), prelievi e autorizzazioni previste dalla legge;

VII) – fissa, in € 2.500,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità;

VIII) – dispone - visti gli art. 411 e 380 c.c., -che l'amministratore depositi in Cancelleria una relazione annuale relativa all'attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, nonché alla contabilità dell'amministrazione, entro il mese di maggio di ogni anno, a decorrere dal 2006;

IX) – fissa, per la prestazione del giuramento dell'amministratore di sostegno, l'udienza dinanzi a sé (presso l'ufficio 2A.04, piano I del Tribunale) in data 24.01.2006, ore 12,30;

X) – visto l'art. 405, comma 7 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni all'ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita del beneficiario;

XI) - dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.

Reggio Emilia, 30.11.2005.

Il Giudice Tutelare

dott. Domenico Provenzano

[Prestiti ai Dipendenti](#)

pubblici, statali e privati fino a 50.000 € in busta paga. No
Autonomi
prestiti.nordfin.it

[amministratore di sostegno](#)

Diventa anche tu Amministratore di Sostegno grazie ai nostri
Corsi.
formazioneprofessionaleosa.it/OSA

[amministratore](#)

Lezioni on line e spiegazioni in presenza vicino a casa .Chiedi
info
www.universita-ecampus.it

[Divisione Eredità](#)

Il software per le successioni che ti aiuta passo passo. Provalo
ora!
www.grupposis.it

 [Commenta](#) |  [Stampa](#) |  [Segnala](#) | Condividi     | [\(Torna su\)](#)

[Contatti](#) | [Staff e Comitato scientifico](#)
| [Pubblicità](#) | [Servizi Free](#) | [Note legali](#) | [Aiuto](#)

[Altalex](#)

Copyright © 2000-2009 - Tutti i diritti riservati
PI 01676450479